ORDINAMENTO DELLE CATEGORIE DI PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA NON APPARTENENTI AI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 48

Commissione centrale per il personale sanitario incaricato

Presso il Ministero di grazia e giustizia e' costituita la commissione centrale per il personale sanitario incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, avente le attribuzioni previste dalla presente legge. La commissione e' nominata all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia; essa e' composta da tre esperti nominati dal Ministro per la grazia e giustizia dei quali uno con la funzione di presidente, da un esperto nominato dal Ministro per la sanita' e da un esperto nominato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena avente qualifica non inferiore a direttore. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Per ciascuno dei componenti della commissione, all'infuori del presidente, e per il segretario e' nominato un supplente avente qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il componente avente qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, il piu' anziano, il quale e', a sua volta, sostituito dal componente supplente. Qualora, durante il biennio, il presidente o taluno dei componenti della commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane del biennio, con le modalita' previste dal presente articolo.

Versione in vigore dal 8 novembre 1970, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Estremi	Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Titolo	I — Personale sanitario incaricato

Capo	III — Disposizioni comuni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-categorie-di-personale-sanitario-addetto-agli/art-48-commissione-centrale-per-il-personale-sanitario-incaricato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it